



37955-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1170
ALFREDO MANTOVANO	- Relatore -	CC - 6/10/2020
MARIA DANIELA BORSELLINO	←	R.G.N. 19487/2020
FABIO DI PISA		
MASSIMO PERROTTI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza resa il 17 giugno 2019 dal Tribunale di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;  
sentite le conclusioni del Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) insiste nei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari in funzione di tribunale del riesame ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di (omissis) (omissis), e ha confermato l'ordinanza resa il 13 maggio 2019 dal GIP del Tribunale di Trani con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione a delinquere e appropriazione indebita. Si contesta all'indagato di avere partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita nell'ambito della gestione di società riconducibili al cosiddetto gruppo (omissis) e di avere in particolare commesso il delitto di appropriazione indebita e di autoriciclaggio riversando nell'associazione sportiva dilettantistica Trani denaro distratto dalla società l' (omissis) Srl da lui legalmente rappresentata, ma di fatto gestita secondo le direttive del coindagato (omissis).

2. Avverso il detto provvedimento ricorre l'indagato tramite il suo difensore di fiducia deducendo:

2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione laddove il tribunale ha affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alla condotta di autoriciclaggio contestata al capo H della rubrica, in quanto la stessa condotta viene punita due volte come appropriazione indebita e come autoriciclaggio; l'operazione di cui al capo H, avente ad oggetto un bonifico della somma di 30.000 € non ha comportato alcun profitto per l'indagato e le somme sono transitate dal conto corrente intestato alla società (omissis) Srl al conto della associazione sportiva (omissis) con operazioni perfettamente tracciabili; inoltre non è stata individuata la persona offesa del reato di appropriazione indebita, delitto presupposto dell'autoriciclaggio.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la condotta dell'indagato fosse idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi in ipotesi conseguiti attraverso la appropriazione indebita, il che integra l'addebito di riciclaggio, e ha considerato a tal fine sufficiente che il denaro proveniente dalla società (omissis) fosse confluito in una realtà imprenditoriale, senza individuare quel quid pluris sintomatico di una volontà dissimulatoria dell'origine del denaro. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama la pronuncia di questa sezione del 7 giugno 2018 n.25979 che ha riconosciuto la necessità che la condotta sia dotata di particolare capacità di simulatoria e cioè sia idoneo a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto. Di contro emerge chiaramente dalle risultanze processuali che non vi è stata alcuna utilità o profitto per l'indagato nelle movimentazioni bancarie poiché il predetto ha ricevuto dei bonifici di pari importo. L'impugnata ordinanza appare peraltro viziata per aver escluso la sussistenza della causa di non punibilità prevista dal quarto comma dell'articolo 648 ter.1 codice penale che ricorre allorché i proventi vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Al riguardo la mera indicazione della causale "prestito infruttifero" non può configurare il reato di autoriciclaggio.

2.2 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo associativo in quanto l'indagato ha avuto rapporti soltanto con il coindagato (omissis) per questioni commerciali ed economiche e non anche con le altre persone coinvolte nella vicenda. A sostegno di tale assunto il ricorrente evidenzia che la perfetta liceità delle operazioni contabili effettuate dal (omissis) e in particolare del bonifico bancario disposto in suo favore dalla (omissis) Srl, di cui lui stesso è socio unico, con la causale "restituzione finanziamento soci", la cui asserita fittizietà trova smentita nel fatto che la voce Finanziamenti soci era presente nei

precedenti bilanci di esercizio della detta società, quindi la causale era perfettamente lecita. Il tribunale ha omesso di considerare che la (omissis) (omissis) era creditrice della società (omissis) e quindi le somme versate risultano essere restituzione delle spese già anticipate.

2.3 Violazione degli articoli 274 275 cod. proc.pen. e vizio della motivazione poiché secondo l'ordinanza impugnata sussisterebbero a carico dell'indagato sia il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie che quello di inquinamento delle prove, ma il provvedimento non rispetta i principi di attualità e concretezza poiché i fatti addebitati sono collocati dall'accusa sino al febbraio 2018 ben 14 mesi prima della emissione dell'ordinanza impugnata e la distanza temporale incide sul giudizio di attualità del pericolo di recidiva, essendo mutata la situazione di fatto che ha reso possibile la commissione del delitto per cui si procede.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.

Come è noto questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio che «Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).

Più recentemente tale questione è stata sollevata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza 18582/2020 del 21 maggio 2020 e nell'informazione provvisoria resa all'esito dell'udienza del 24 settembre 2020 si afferma che il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen.

Il ricorso proposto è inammissibile poiché il provvedimento impugnato è stato notificato al difensore il 14 febbraio e all'indagato il 24 febbraio 2020 e il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Frosinone il 22 febbraio ed è pervenuto al Tribunale di Bari il 12 giugno. La sospensione dei termini processuali connessa



alla pandemia COVID è intervenuta il 9 marzo, ma all'epoca il termine per il deposito del ricorso era già decorso da tempo essendo maturato il 4 marzo.

Ciò posto, in applicazione del disposto dell'art. 311 cod. proc. pen. e del principio di diritto sopra indicato, il ricorso deve essere considerato inammissibile.

Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della cassa delle ammende

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della cassa delle ammende .

Così deciso il 6/10/2020

Il Consigliere Estensore  
MARIA DANIELA BORSELLINO



Il Presidente  
MIRELLA CERVADORO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 31 DIC. 2020



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

